



Basket Seregno
Associazione Sportiva
Dilettantistica

Via Giovanni XXIII, 3
20831 Seregno (MB)

www.basketseregno.it

Cod. F.I.P. n. 012575
Centro MB n. 075458
Cod. C.I.P. n. 031119
Reg. Coni n. 30770

Presidente

Vice presidente

Responsabile Sezione
Disabili

Contatto Amministrativo

Consiglio Direttivo

M/

Seregno, 14 luglio 2020

Spettabile
GELSIA Srl
Via Palestro, 33
20831 Seregno (MB)

Alla cortese attenzione del Presidente

Con la presente desideriamo esprimerLe i nostri più sinceri ringraziamenti per la sensibilità dimostrata e per l'importante sostegno economico riconosciuto a favore della nostra squadra di atleti in carrozzina che hanno disputato il Campionato Nazionale di serie B.

Nonostante le limitazioni e le difficoltà che il Covid-19 imporrà alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, è nostra intenzione continuare a svolgere l'attività rivolta ai ragazzi disabili. Per fare questo abbiamo bisogno di un costante aiuto finanziario e per questo motivo siamo a chiederLe di riconfermare la sponsorizzazione della nostra squadra anche per la stagione 2020-2021.

Tenuto conto dei costi del campionato di serie B e delle spese che la nostra Associazione deve sostenere per rispettare le linee guida definite dalla Federazione per lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva, Le chiediamo di confermarci la sponsorizzazione almeno nell'importo erogato nella precedente stagione per consentirci di gestire con serenità la prossima stagione sportiva.

Augurandoci di poter contare ancora sul Vostro indispensabile aiuto, cogliamo l'occasione per porgerLe i ns. più cordiali saluti.



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

La società sportiva **BASKET SEREGNO ASD**, domiciliata in Seregno (MB) Via Giovanni XXIII n. 3, P.IVA _____ in persona del suo legale rappresentante Sig. _____, nato a Seregno (MB) il 5.5.69, C.F. : _____, di seguito indicata come "**Sodalizio**" o "**Club**";

e

La società **GELSIA S.r.l.** con sede in Seregno, Via Palestro n. 33, P.IVA 07070400203, in persona del Direttore Generale Dott. _____ (di seguito indicata come "**Sponsor**");

il Sodalizio e lo Sponsor indicati congiuntamente come "**parti**"

PREMESSO CHE

- il Sodalizio è affiliato alla Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) con il n. 012575 nonché alla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (F.I.P.I.C.) al n. mi017 e partecipa alle manifestazioni sportive dalle stesse indette;
- il Sodalizio partecipa al **Campionato nazionale di Serie B** con la propria **squadra di basket in carrozzina**;
- lo Sponsor è un'azienda che opera nel settore energetico e nell'ambito delle proprie iniziative promozionali è interessato ad instaurare con il sodalizio un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario per la diffusione del proprio marchio "GELSIA";
- lo Sponsor dichiara di essere al corrente che sono presenti, nell'ambito dell'attività del Sodalizio, altri marchi pubblicitari non appartenenti allo stesso settore di attività;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto, che rientra ad ogni effetto nell'ambito dei rapporti di collaborazione promo-pubblicitaria disciplinati dalle norme e secondo lo spirito delle disposizioni emanate in materia dalla Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (di seguito (F.I.P.I.C.).

* * * * *

Tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

1. Finalità

1. Con il presente contratto, di cui la premessa costituisce parte integrante, il Sodalizio si impegna a collaborare con lo Sponsor per la realizzazione di iniziative promo-pubblicitarie e di pubbliche relazioni riguardanti il marchio.

2. Oggetto e durata del contratto

1. Il Sodalizio concede all'Azienda la qualifica di "Sponsor" della squadra di basket in carrozzina del Sodalizio.

2. Il presente contratto ha per oggetto l'utilizzo in esclusiva merceologica della qualifica di "Sponsor" mediante la collocazione del marchio aziendale sulle maglie da gara indossate dagli atleti tesserati per il



club, sulle borse ovvero sulle carrozzine dagli stessi utilizzate durante le loro attività ufficiali, con i limiti di cui ai vigenti regolamenti della F.I.P.I.C. ovvero in altra forma che le Parti potranno concordare, se necessario.

3. Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e termine al 30 giugno 2021 e cioè per la stagione sportiva 2020-2021, senza necessità di disdetta o comunicazione alcuna. È espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

3. Obblighi del Club

1. Il marchio dello Sponsor, conforme all'esemplare che sarà consegnato dallo Sponsor stesso al Sodalizio, sarà apposto, a cura e a spese dello Sponsor, sulle maglie da gara degli atleti, che verranno indossate sia durante la fase di riscaldamento che precede la competizione, sia durante la fase di presentazione dell'atleta nonché sulle borse utilizzate dagli stessi ovvero sulle carrozzine dagli stessi utilizzate durante le competizioni.

2. Il Sodalizio potrà collocare il marchio dello Sponsor sulla propria carta intestata e in ogni attività di comunicazione che dovesse realizzare.

3. Il marchio dello Sponsor sarà, infine, collocato sui titoli di accesso (se previsti) delle eventuali manifestazioni organizzate dal Club.

4. Esclusione

1. La conduzione tecnico - sportiva resta completamente estranea allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione della gestione del Sodalizio.

5. Facoltà dello Sponsor

1. È facoltà dello Sponsor porre in essere ulteriori iniziative promo-pubblicitarie i cui contenuti dovranno essere concordati con il Sodalizio.

6. Compenso.

A titolo di corrispettivo per le prestazioni promo-pubblicitarie effettuate dal Sodalizio e per i diritti da questo concessi, così come stabiliti dal presente contratto, lo Sponsor corrisponderà al Sodalizio la somma di € **30.000,00 oltre ad Iva**, che sarà versata previa presentazione di regolare fattura da emettersi entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto.

7. Dichiarazioni lesive

1. Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possono recare nocimento al prestigio delle parti stesse.

8. Modificazioni contrattuali

1. Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed efficace solo se approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da tutte le parti.

9. Clausola compromissoria

1. Ad eccezione delle obbligazioni di cui all'art. 6, ogni controversia inerente all'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto e comunque ad esso conseguente o connessa sarà decisa mediante arbitrato irrituale devoluto ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato dal Sodalizio, uno designato



dallo Sponsor, ed il terzo con funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai primi due o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Monza.

2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo arbitro, la parte istante potrà chiederne la nomina al Presidente del Tribunale di Monza.

3. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Seregno, svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo con la massima libertà di forme.

10. Registrazione

1. Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo.

11. Cessione del contratto

1. Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*. È fatto divieto allo Sponsor di cedere a terzi lo stesso ed i diritti che da esso scaturiscono.

12. Elezione di domicilio

1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

13. Flussi finanziari

1. Il Sodalizio si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

14. Codice Etico, Modello 231 e PPCT dello Sponsor

1. Le Parti prendono atto che lo Sponsor ha adottato un proprio codice etico (di seguito "Codice Etico") ed un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello 231") in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo 231 del 2001. Tale adozione ha lo scopo di prevenire la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto e di evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

2. Le Parti prendono atto che lo Sponsor ha adottato un Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT) in ossequio alle previsioni contenute nella L. 190/2012 e nel D.Lgs. 33/2013.

3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Sodalizio si impegna a rispettare i principi e le norme di comportamento contenute nel Codice Etico, nel Modello 231 e nel PPCT adottati dallo Sponsor, che il Sodalizio dichiara di conoscere.

4. Qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nel PPCT comporterà l'immediata risoluzione di diritto del presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ.

15. Risoluzione del contratto

1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c.:



- l'inosservanza delle norme di statuto e regolamento F.I.P.I.C. afferenti alla disciplina degli accordi promo-pubblicitari;
- il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto;
- gli atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte;
- qualsiasi inadempimento e/o violazione delle norme contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 e/o nel PPCT.

2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate comporta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione *ipso iure* del contratto intercorso tra le parti.

16. Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Seregno, li 16.09.2020

Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3 (obblighi del Club); 4 (esclusione); 7 (dichiarazioni lesive); 8 (modificazioni contrattuali); 9 (clausola compromissoria); 14 (Codice Etico, Modello 231 e PPCT dello Sponsor); 15 (risoluzione del contratto); 16 (consenso al trattamento dei dati personali).

Seregno, li 16.09.2020